



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Raffaele Lener.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 24/06/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ricorrente contesta il ritardato accredito sul proprio conto corrente del rimborso di un'obbligazione in divisa del valore nominale di USD 28.000, con scadenza 30.04.2010, che sarebbe stato erroneamente accreditato dalla banca su un c/c in valuta estinto fin dal 20.3.2009, anziché sul conto ancora in essere alla stessa intestato. Da questa mancata operazione di accredito sarebbero derivati danni a causa dell'impossibilità di effettuare qualsiasi altra operazione per un periodo di 24 giorni, prima che la banca provvedesse ad effettuare l'accredito sul conto attualmente esistente. Contesta altresì che il successivo accredito sul conto sia stato eseguito con valuta di cambio USD/Euro calcolata alla data del 30.04.2010, mentre la banca, a suo dire, avrebbe dovuto considerare la valuta del 24.05.2010, giorno dell'effettivo accredito. Pertanto, chiede un risarcimento dei danni asseritamente subiti pari alla differenza di cambio tra le date sopra considerate, quantificati in € 1.561,68. Ha chiesto altresì il pagamento di 1000

euro a titolo di risarcimento del danno morale a causa del risarcimento definito "irrisorio" di Euro 50,00 liquidatole dalla banca.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario ha riferito che:

1. la ricorrente intrattiene dal 2004 presso una sua agenzia un conto di deposito titoli a custodia ed amministrazione, contraddistinto con il n. 36115. Detto deposito operava, dal momento dell'accensione, sul conto corrente ordinario intestato alla cliente.

2. In data 21.4.2008 la ricorrente ha disposto l'apertura di un conto corrente in valuta estera da collegare al dossier titoli suindicato;

3. in data 20.3.2009, la cliente ha disposto la chiusura del conto in valuta, senza però dare disposizione su come dovessero essere regolati gli accrediti delle cedole ed il rimborso dei titoli alla scadenza;

4. il personale della banca, in mancanza di precise indicazioni, non ha provveduto ad effettuare, alla chiusura del conto in valuta, un contestuale collegamento con il conto corrente ordinario;

5. alla scadenza del titolo, il relativo controvalore del rimborso è quindi confluito sul conto corrente in valuta estera, nel frattempo divenuto inattivo, lasciando in sospeso il perfezionamento dell'operazione;

6. a seguito della comunicazione della cliente di non aver ricevuto l'accredito del titolo scaduto, esperite le necessarie verifiche, in data 24.5.2010 si è provveduto a stabilire il collegamento delle operazioni relative ai titoli con il conto ordinario rimasto aperto e ad accreditare nella stessa data il controvalore dell'obbligazione su detto conto ordinario applicando correttamente il cambio e la valuta del 30.4.2010.

Alla luce dei fatti su esposti, in considerazione del tempestivo intervento ad effettuare, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, la regolare liquidazione dell'importo con giusta valuta, la banca chiede che il ricorso sia respinto, tanto più che la resistente ha liquidato spontaneamente alla cliente l'importo di euro 50,00 a titolo di ristoro del disagio patito.

Diritto

La ricorrente contesta l'errore compiuto dalla banca nell'aver disposto l'accredito del controvalore di titoli in valuta, pari a USD 28.000,00 nominali,

scaduti il 30.04.2010, su un conto a suo tempo appositamente aperto per questo genere di operazioni, ma successivamente chiuso e precisamente fin dal 20.3.2009.

Il Collegio osserva preliminarmente che la presente controversia non pertiene a servizi di investimento resi dall'intermediario, bensì a un asserito disservizio nella gestione del conto corrente acceso dal ricorrente presso l'intermediario stesso. Sussiste pertanto la competenza dell'ABF a decidere sul caso in questione.

Ciò premesso, osserva che la banca si difende sul punto sostenendo che la ricorrente non avrebbe impartito disposizioni su come procedere per l'accredito relativo a cedole e per il titolo al momento della scadenza. Senonché può osservarsi che spetta alla banca fornire in proposito indicazioni di tipo tecnico-operativo al cliente, non potendo riversarsi su quest'ultimo la responsabilità di non aver previsto i possibili disguidi operativi che ne potevano derivare, trattandosi di un conto sostanzialmente dedicato alle operazioni in titoli in valuta.

Ciò posto, tuttavia deve rilevarsi che la banca, accortasi del disguido, ha provveduto in tempi ragionevoli a girare l'accredito sul conto ancora aperto a nome della ricorrente, provvedendo altresì a retrocedere la valuta di accreditamento alla data in cui effettivamente questo avrebbe dovuto essere effettuato (cioè alla scadenza del titolo, fissata al 30.4.2010). L'operazione correttiva è avvenuta in data 24.5.2010 e la ricorrente pretende che l'accredito sia effettuato in base al cambio vigente in quest'ultima data, molto più favorevole rispetto a quello della scadenza contrattualmente prevista. Tale pretesa è infondata. La banca ha operato in esecuzione del mandato ricevuto, provvedendo all'incasso del titolo alla scadenza prevista, ma eseguendo erroneamente l'operazione di accredito del controvalore su un conto da tempo estinto. La banca ha successivamente ovviato a tale infortunio operativo nel modo sopra descritto. L'errore compiuto dalla banca può costituire fonte di responsabilità per eventuali danni comprovatamente ricollegabili all'errore stesso, ma non giustifica la pretesa avanzata dalla ricorrente di usufruire di un tasso di cambio più favorevole senza alcuna plausibile argomentazione giuridica. Incombe sulla ricorrente di fornire prova degli eventuali danni subiti in rapporto causale con il comportamento della banca; ma quest'ultima, al di là di una generica doglianza di non aver potuto compiere "altre operazioni" fino al momento dell'effettivo accredito della somma in questione, non ha prodotto alcun elemento di prova circa eventuali attività che le



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sarebbero state in concreto precluse per effetto dell'errata operazione bancaria e delle conseguenze di ordine patrimoniale di tali ipotetiche preclusioni. La stessa quantificazione del presunto danno offerta dalla ricorrente, valutata in relazione alle richiamate differenze di cambio USD/Euro, fa presumere che in realtà l'interessata non sia in grado di fornire prove sulla sussistenza di situazioni realmente lesive.

Quanto alla domanda risarcitoria di carattere non patrimoniale, riferita al troppo modesto risarcimento accordatole spontaneamente dalla banca (Euro 50,00), ritenuto dalla ricorrente lesivo della sua reputazione, la stessa non può essere accolta in quanto destituita di fondamento. Si ricorda, infatti, che il risarcimento del danno non patrimoniale potrebbe essere riconosciuto in caso di lesione di un interesse avente rilevanza costituzionale (v. Cass. 27 maggio 2010, n.12938), presupposto che si ritiene non ricorrente nella fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE